



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Prot. N. 286/2015

Roma, 9 febbraio 2015

TSRM Dr.ssa Consuelo La Valle

Gentile Signora,

come noto, il secondo comma dell'art. 1 del D.M. 26 Settembre 1994, n.746, abilita il tecnico di radiologia medica ad una serie di attività: "Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica".

In proposito la Federazione TSRM, in collaborazione con l'Ufficio Legale Piccioli, ha già curato alcune note specifiche idonee a dimostrare come alcune pratiche siano di riservata spettanza del TSRM in ragione di previsioni normative che hanno modulato aspetti di competenza, di sicurezza e protezione dei destinatari delle prestazioni; in proposito il portale della Federazione riporta numerosi contributi consultabili agevolmente (<http://www.tsrn.org/index.php/area-ufficio-legale/>).

In particolare, in riferimento alla situazione diligentemente da Lei evidenziata - l'attività di risonanza magnetica svolta da soggetti diversi dai TSRM - la Federazione ed il Collegio di Suo riferimento hanno avviato una riflessione che possa giungere, con solidità di argomenti, a conclusioni che esprimano un quadro chiaro rispetto ai limiti di riservatezza.

Tale riflessione trova ulteriore conferma, se fosse necessario, in quanto, nell'ambito delle attività che riguardano l'ampliamento e la specializzazione delle competenze del TSRM, ad oggi in attesa di ratifica da parte della Conferenza Stato Regioni, è stato in sede ministeriale condiviso da tutta l'area radiologica, concorde nell'evidenziare come la complessità raggiunta dalle tecnologie di diagnostica per immagini abbia reso necessario specializzare ulteriormente l'operatore tecnico di radiologia attraverso specifici master professionalizzanti di primo livello, anche in risonanza magnetica.

Pertanto, nelle more della definizione del documento di posizionamento che la Federazione esiterà in merito alla questione, non potendo trascurare alcuni indirizzi di giurisprudenza che, salvo casi sorretti da temi forti, tendono a ridurre l'orientamento a creare isole totalmente esclusive, appare necessario consigliarle, prima di intraprendere battaglie sulla competenza professionale, di conoscere quale esito e accoglienza possano avere le posizioni che tale documento assumerà.

Confidando di averle fornito un parere utile in merito alla questione, si rimanda ogni altro ulteriore intervento a quanto Lei deciderà e per il quale, qualora volesse, potrà avvalersi a proprio carico, della professionalità e delle competenze dello Studio Legale Piccioli.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Collegio TSRM Ge/Im/Sv
Marco Ciccone

Il Presidente

Collegio TSRM Piacenza
Flavio Grazioli

Il Presidente

FNCPTSRM
Alessandro Beux